



## DOCUMENTAZIONE GENERALE

Documento	Ente competente	competenza	Riferimento normativo	Descrizione dell'obbligo	Periodicità di aggiornamento
<b>Certificato di iscrizione alla Camera di commercio</b>	Camera di commercio industria e artigianato	Impresa	L'iscrizione alla Camera di commercio garantisce che un ente di controllo vigili sull'idoneità dei requisiti tecnico-professionali dell'impresa.		Al modificarsi della struttura o dell'attività aziendale
<b>Permesso di costruire</b>	Comune Parere Enti correlati	- Impresa - Committente	Prima dell'inizio dei lavori l'impresa deve verificare la presenza del permesso di costruire rilasciato dalle autorità preposte. Di tale documento deve essere tenuta copia in cantiere.	Regolamento edilizio comunale	All'atto della modifica dei contenuti del progetto/documentazione di autorizzazione.
<b>Progetto della linea vita</b>	Comune	progettista	In base alla normativa rif art. 12 comma 1 della L.R. 4/2008 misure preventive per la sicurezza manutenzione in quota	Art. 79 bis L.R. 61/85	Al modificarsi della struttura
<b>Denuncia di nuovo lavoro</b>	INAIL	Impresa	Il datore di lavoro deve denunciare all'INAIL, almeno 5 giorni prima dell'inizio dei lavori, la natura degli stessi e tutta una serie di informazioni richiamate sull'apposito modello di denuncia. Per lavori di breve durata che non superano i 15 giorni di calendario (nell'ambito di provincia), le aziende con meno di 5 dipendenti, possono fare richiesta esplicita di esonero all'INAIL dalla denuncia di nuovo lavoro.	D.P.R. 1124/1965	Al modificarsi delle condizioni di lavoro.
<b>Richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore</b>	Sindaco (Sportello Unico)	Impresa esecutrice	In base alla normativa, ogni qualvolta si presume che le attività lavorative realizzino livelli di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno alla sede delle lavorazioni superiori a quanto stabilito dalle normative di riferimento deve essere richiesta specifica deroga alle Autorità competenti sul territorio (Sindaco o uffici comunali preposti e delegati).	D.P.C.M. 1.3.1991; Legge 447/1995; D.P.C.M. 14.11.1997; regolamento edilizio comunale	Al variare della struttura dell'impresa o delle situazioni di lavoro.
<b>Notifica preliminare</b>	Direz. Prov. Lavoro SPISAL per territorio compet.	Committente /responsabile dei lavori	Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'Azienda unità sanitaria locale e alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti un documento con il quale li informa dell'inizio dei lavori; i contenuti della notifica preliminare devono essere conformi all'Allegato XII	Art. 99 D.Lgs 81/2008 Allegato XII	-Cantieri art. 99 comma 3 -Si ricade in art. 99 per effetto di varianti in corso d'opera - unica impresa la cui entità presunta di lavoro non < 200 uomini/gg



<b>Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)</b> <b>Dichiarazione presa visione del PSC</b>  <b>ORIGINALE</b>	Committenza (privata/pubblica)	Coordinatore per la progettazione/coordinatore per l'esecuzione. Imprese esecutrici	È il documento attraverso cui il coordinatore in fase di progettazione (e quello in fase di esecuzione per gli adeguamenti) individuano, analizzano e valutano i rischi legati all'esecuzione delle lavorazioni definendo le corrispettive misure di prevenzione e protezione, le procedure da adottare e la stima dei costi. La redazione del PSC risulta comunque a carico del CSE per lavori privati non soggetti al permesso di costruire e comunque di importo inferiore a 100.000,00€ Dichiarazione presa visione del PSC a carico di tutte le imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi	Art. 90 comma 3 Art. 90 comma 11 Art. 91 D.Lgs 81/2008	In relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute.
<b>Fascicolo tecnico dell'opera</b>  <b>ORIGINALE</b>	Committenza (privata/pubblica)	Coordinatore per la progettazione	Il coordinatore per la progettazione redige il fascicolo tecnico dell'opera	Art. 91 comma 2 D.Lgs 81/2008	Da aggiornare in corso d'opera a cura del CSE
<b>Piano operativo di sicurezza (POS)</b>  <b>ORIGINALE</b>	Amministrazione concedente	Impresa	La valutazione dei rischi in cantiere (Piano operativo di sicurezza) rappresenta l'adattamento della valutazione omogenea aziendale allo specifico ambiente di lavoro. Il POS è il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige in riferimento al singolo cantiere interessato ai sensi dell' art. 28 D.Lgs. 81/2008 ed allegato XV. Il POS è il piano complementare di dettaglio del Piano di sicurezza e coordinamento redatto dal CSP (coord. prog)	Art. 96 comma 1 lettera g) D.Lgs 81/2008	Al modificarsi delle situazioni di rischio.
<b>Tesserino identificazione lavoratore</b>	--	Impresa	Tessera di riconoscimento dei lavoratori impiegati in cantiere corredata da fotografia, nome e cognome e dati di nascita	Art. 36 bis comma 3 L.248/2006	



## APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO

Documento	Ente competente	competenza	Descrizione dell'obbligo	Riferimento normativo	Periodicità di aggiornamento
<b>Libretto di omologazione degli apparecchi di sollevamento con portata superiore a kg 200</b>	INAIL (ex ISPESL)	Impresa	<p>Gli apparecchi di sollevamento con portata superiore a kg 200 devono essere accompagnati da libretto di omologazione effettuato dall'ISPESL, oltre alla documentazione per la messa in esercizio e la manutenzione.</p> <p>Nel caso in cui sia stata presentata all'ISPESL la richiesta di collaudo (prima installazione) in cantiere deve essere tenuta copia di tale richiesta e della documentazione allegata.</p>	D.M. 12.9.1959	Al variare delle condizioni dell'apparecchio
<b>Richiesta di verifica da parte dell'ASL dell'apparecchio di sollevamento</b>	ASL	Impresa	<p>Gli apparecchi di sollevamento con portata superiore ai 200 kg che l'impresa intende utilizzare devono essere visionati dai tecnici dell'ASL competenti per territorio (e quindi quelli del territorio dove è depositato l'apparecchio) con la seguente scadenza:</p> <p>1) P &gt; 200 Kg per materiali di tipo mobile o trasferibili, operanti nelle costruzioni, siderurgico, portuale ed estrattivo <b>annuale</b></p> <p>2) P &gt; 200 Kg per materiali di tipo fisso, operanti nelle costruzioni, siderurgico, portuale ed estrattivo con anno fabbricazione antecedente 10 anni <b>annuale</b></p> <p>3) P &gt; 200 Kg per materiali di tipo fisso, operanti nelle costruzioni, siderurgico, portuale ed estrattivo con anno fabbricazione non antecedente 10 anni <b>biennale</b></p> <p>4) P &gt; 200 Kg per materiali di tipo mobile o trasferibili, operanti in altri settori, con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni <b>annuale</b></p> <p>5) P &gt; 200 Kg per materiali di tipo mobile o trasferibili, operanti in altri settori, con anno di fabbricazione antecedente 10 anni <b>biennale</b></p>	<p>Titolo III D.Lgs 81/2008 Allegato VII</p>	Scadenza: annuali/biennali



<b>Registro di controllo delle funi e catene</b>	-----	Impresa	L'impresa, tramite personale specializzato, dipendente o meno, deve verificare l'efficienza delle funi e delle catene degli apparecchi di sollevamento; di tale verifica deve rimanere traccia attraverso la compilazione dell'apposito verbale presente nel libretto di omologazione o nella documentazione che accompagna l'apparecchio nel caso di macchine CE non ancora omologate.	Titolo III D.Lgs 81/2008 Allegato VII	trimestrale
<b>Gru a torre: ordine di servizio per gru interferenti</b>	-----	Impresa	Nel caso di interferenza tra 2 o più apparecchi di sollevamento (gru) devono essere date precise istruzioni e informazioni agli operatori, per iscritto, sulle zone di interferenza, sulle priorità delle manovre, sulle modalità di comunicazione e sul posizionamento del mezzo, ivi compreso braccio e carico, sia nelle fasi di riposo che nelle pause di lavoro. Questa attività deve essere svolta sia per apparecchi installati nello stesso cantiere sia per apparecchi installati in cantieri confinanti.	circ. Min. lavoro 12.11.1984 D.Lgs 81/2008	Al mutare delle condizioni di interferenza



## MACCHINE/ATTREZZATURE

Documento	Ente competente	competenza	Descrizione dell'obbligo	Riferimento normativo	Periodicità di aggiornamento
<b>Ponteggio metallico: autorizzazione ministeriale all'uso</b>	-----	Fabbricante	L'utilizzo di ponteggio metallico è subordinato alla presenza sul luogo di installazione di autorizzazione ministeriale all'uso (richiesta dal fabbricante e in dotazione al ponteggio e quindi all'utilizzatore) corredata di relazione tecnica contenente tra le altre cose: descrizione elementi ponteggio, resistenza dei materiali, calcolo del ponteggio, istruzioni per il montaggio, lo smontaggio e l'impiego, schemi tipo di ponteggio con indicazione dei sovraccarichi massimi ammessi, di altezza e larghezza massimi consentiti al di sotto dei valori che impongono la presenza di calcolo del ponteggio per ogni singola applicazione.	Artt. 131 D.Lgs 81/2008	
<b>Ponteggio metallico Opere provvisorie di notevoli dimensioni in proporzione ai carichi sopportati: progetto</b>	Ingegnere o architetto abilitato all'esercizio della professione	Impresa	I ponteggi metallici di altezza superiore a metri 20, e quelli difformi dagli schema tipo e le altre opere provvisorie costituite da elementi metallici, di notevole importanza e complessità in rapporto alle dimensioni e ai sovraccarichi devono essere eretti in base a un progetto redatto da tecnico qualificato (ingegnere o architetto abilitato all'esercizio della professione). Tale progetto deve essere presente sul luogo di utilizzo dell'opera provvisoria.	Art. 133 D.Lgs 81/2008	A ogni installazione di ponteggio, per i casi previsti
<b>Ponteggio metallico: disegno Pimus</b>	Ingegnere o architetto abilitato all'esercizio della professione	Impresa	Oltre all'autorizzazione ministeriale all'uso, deve essere redatto un disegno P.I.M.U.S. del ponteggio (pianta e prospetto) contenente l'indicazione del tipo usato, i sovraccarichi, le indicazioni degli appoggi e degli ancoraggi, ingombri dimensionali; tale disegno deve essere firmato dal responsabile di cantiere.	Art. 136 D.Lgs 81/2008 Allegato XXII	A ogni installazione di ponteggio
<b>Ponte sbalzo: progetto</b>	Ingegnere o architetto abilitato all'esercizio della professione	Impresa	La norma prevede che nei casi in cui particolari esigenze non permettano l'impiego di ponti normali può essere consentito l'uso di ponti a sbalzo purché la loro costruzione risponda a idonei procedimenti di calcolo e ne garantisca la solidità e la stabilità. Al fine quindi di rispondere al requisito normativo è necessario far redigere specifico progetto corredato di relazione tecnica e disegni esplicativi del ponte, firmato da tecnico qualificato (ingegnere o architetto abilitato alla professione).	Art. 127 D.Lgs 81/2008	A ogni installazione del ponte



<p><b>Ponte sviluppabile a funi su carro e scale aeree ad inclinazione variabile: libretto di omologazione</b></p>	<p>ISPESL Dipartimento periferico competente per territorio ASL</p>	<p>Fabbricante</p>	<p>I ponti sviluppabili a funi su carro devono essere collaudati, e quindi dotati di libretto di omologazione, e sottoposti a verifiche annuali per accertarne lo stato di efficienza; a differenza degli apparecchi di sollevamento tale collaudo è posto a carico del costruttore dell'attrezzatura e non dell'utilizzatore. L'omologazione e la prima verifica sono di competenza dell'ISPESL mentre le verifiche annuali sono di competenza dell'ASL competente per territorio dove è installato il ponte sviluppabile.</p>	<p>D.Lgs 81/2008 Allegato VII</p>	<p>Annualmente deve essere richiesta all'ASL</p>
<p><b>Ponte a innesto su ruote (trabattello): autorizzazione ministeriale all'uso</b></p>	<p>-----</p>	<p>Fabbricante</p>	<p>Il decreto richiama la norma UNI facendola quindi divenire norma di legge oltre che di buona tecnica; in particolare il fabbricante deve fornire certificazione di superamento delle prove di carico e rigidità previste dalla norma tecnica e deve fornire le istruzioni per l'installazione, l'uso e la manutenzione dell'attrezzatura redatte in conformità alla citata norma tecnica.</p>	<p>norma UNI HD 1004</p>	<p>Verifiche previste dal costruttore</p>



## IMPIANTI ELETTRICI

Documento	Ente competente	competenza	Descrizione dell'obbligo	Riferimento normativo	Periodicità aggiornamento	di
<b>Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico cantiere</b>	-----	Installatore	Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di legge e delle norme tecniche di riferimento (UNI e CEI).	D.M. 37/2008	Al termine dei lavori di installazione	
<b>Denuncia dell'impianto di messa a terra del cantiere</b>	INAIL (ex ISPESL)	Impresa	Entro 30 giorni dalla messa in esercizio dell'impianto l'impresa deve denunciare all'ISPESL e all'ARPAV per territorio competente, tale evento. Alla comunicazione deve essere allegata la prima verifica - prima della messa in servizio - eseguita dall'installatore, la richiesta di omologazione dell'impianto, il progetto di massima comprendente la planimetria generale dell'impianto, lo schema elettrico generale, lo schema dei quadri elettrici principali e la copia della dichiarazione di conformità. Copia della denuncia deve essere tenuta agli atti del cantiere.	D.M. 37/2008; norme CEI D.P.R. n. 462/'01	Al modificarsi delle condizioni di lavoro. O dello schema dell'impianto <b>Dal settembre 2005 è obbligatorio allegare alla denuncia di terra il versamento di € 30,00</b>	
<b>Denuncia dell'impianto di cantiere contro le scariche atmosferiche</b>	INAIL (ex ISPESL )	Impresa	Nel caso in cui non sia necessaria l'installazione dell'impianto in base a calcoli effettuati in conformità alle specifiche norme CEI, è necessario che un progettista abilitato, quindi iscritto a ordine professionale, produca i relativi calcoli di autoprotezione; tali documenti devono essere mantenuti presso il cantiere.		La denuncia dell'impianto scariche atmosferiche di solito viene fatta congiuntamente/unitamente alla denuncia dell'impianto di messa a terra.	
<b>Verifica periodica</b>	-----	ARPAV O Strutture autorizzate	Effettuata la denuncia segue la verifica periodica biennale.	D.P.R. n. 462/01	Le verifiche periodiche possono essere effettuate dall'ARPAV per territorio competente o da strutture autorizzate dal Ministero delle Attività Produttive.	







## LAVORAZIONI PARTICOLARI – DEMOLIZIONI – ESCAVAZIONI

Documento	Ente competente	competenza	Descrizione dell'obbligo	Riferimento normativo	Periodicità aggiornamento	di
<b>Programma (piano) delle demolizioni</b>	-----	Impresa	Quando si devono eseguire importanti ed estese demolizioni deve essere redatto un programma (piano) delle demolizioni, nel quale viene descritta la successione dei lavori; tale programma deve essere firmato dall'imprenditore e dal direttore di cantiere dell'impresa ed eseguito sotto la sorveglianza del preposto.	Art. 151 comma 2 D.Lgs 81/2008		
<b>Relazione geologia e/o relazione geotecnica</b>	-----	Impresa	In virtù delle difficili condizioni di lavoro e delle variabili imponderabili in gioco (rigonfiamento del terreno, distacco di blocchi, esistenza di frane, altre cause anomale) che non permettono di garantire la resistenza delle armature, queste devono essere sottoposte a particolare sorveglianza; di tale sorveglianza deve rimanere traccia documentale.			





## LAVORAZIONI PARTICOLARI - RIMOZIONE **AMIANTO**

Documento	Ente competente	competenza	Descrizione dell'obbligo	Riferimento normativo	Periodicità di aggiornamento
<b>Piano di lavoro</b>	ASL	Impresa	Quando si devono rimuovere lastre e manufatti contenenti <b>amianto</b> deve essere redatto un Piano nel quale viene descritta la successione dei lavori; in particolare nel piano deve essere descritto: la modalità di rimozione, la fornitura di DPI ai lavoratori, le misure per la protezione e la decontaminazione dei lavoratori, le misure per la protezione dei terzi, le misure per la raccolta e lo smaltimento dei materiali, e altre informazioni previste dall'articolo di legge. Tale piano deve essere firmato dal legale rappresentante dell'impresa e dal responsabile della sorveglianza del piano. Tale piano deve essere consegnato alla locale ASL per la verifica di congruità.	Art. 250 comma 2 D.Lgs 81/2008	La normativa richiede che il Piano di lavoro sia un documento distinto dal POS, cui l'impresa specializzata nella rimozione è tenuta comunque a presentare al committente o impresa appaltatrice.
<b>Comunicazione di inizio lavori</b>	ASL	Impresa	Ottenuto parere positivo dall'ASL alla rimozione dell' <b>amianto</b> si dovrà comunicare alla stessa l'esatto inizio (e presunta fine) dei lavori.	Art. 250 comma 1 D.Lgs 81/2008	
<b>Parere ASL sul Piano di Lavoro</b>	ASL	Impresa	Copia parere positivo ASL		





## LAVORAZIONI PARTICOLARI - MONTAGGIO DI ELEMENTI PREFABBRICATI

Documento	Ente competente	competenza	Descrizione dell'obbligo	Riferimento normativo	Periodicità di aggiornamento
<b>Istruzioni scritte</b>	-----	Impresa	Nel caso in cui l'esecuzione dell'opera sia affidata a un'unica impresa (fornitura e posa in opera) il piano antinfortunistico è costituito da istruzioni scritte corredate da relativi disegni illustrativi sulle modalità di esecuzione del montaggio e di impiego dei vari mezzi e dispositivi antinfortunistici.	Artt. 21 e 22, comma 3, circ. Min. lavoro n. 13/1983	Al variare delle condizioni di lavoro
<b>Piano antinfortunistico</b>	-----		In generale il montaggio di elementi prefabbricati richiede la predisposizione di un piano antinfortunistico redatto prima dell'inizio delle lavorazioni; tale piano deve contenere almeno: piano di lavoro sottoscritto dalla o dalle imprese addette e dai loro responsabili tecnici nel quale vengono descritte chiaramente le modalità di esecuzione delle operazioni di montaggio e la loro successione, le procedure di sicurezza, la cronologia degli interventi delle diverse ditte addette al montaggio.	Art. 22, circ. Min. lavoro n. 13/1983	Al variare delle condizioni di lavoro





**DOCUMENTAZIONE AI SENSI DEL D.lgs 81/2008 ED ALLEGATO XVII**

Documento	Ente competente	Organo competente	Descrizione dell'obbligo	Riferimento normativo	Periodicità di aggiornamento
<b>Comunicazioni preventive di assunzione dei lavoratori (UNILAV)</b>	-----	Impresa	Nomina del RSPP, del Medico competente (per attività soggette), del RLS, degli addetti antincendio e gestione delle emergenze.	Art. 17 e 18 D.Lgs 81/2008	Ogni qualvolta incorrono delle modifiche nella designazione delle persone coinvolte nel S.G.S.
<b>Idoneità alla mansione lavoratore da parte del medico competente</b>	-----	Impresa	L'impresa attua una valutazione dell'esposizione personale dei lavoratori al rischio rumore ai sensi e con le modalità indicate dalla normativa vigente; sulla base di tale valutazione deve essere redatta apposita documentazione; i dipendenti devono essere informati del livello di esposizione personale.	Art. 190 D.Lgs 81/2008	Al modificarsi della struttura o dell'attività aziendale (ambiente, tecnologie ecc.) o comunque a cadenza quadriennale
<b>Registro infortuni</b>	ULSS (SPISAL)	Impresa	Il datore di lavoro è tenuto a denunciare all'INAIL o all'IPSEMA i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, ai fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni. La denuncia deve essere fatta entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia (l'obbligo decorre dalla ricezione del certificato medico di primo infortunio) e deve essere corredata del certificato di primo infortunio rilasciato da medico autorizzato (medico di pronto soccorso, medico specialistico, medico di base).	Artt. 53 e 54, D.P.R. 1124/1965; Art. 18 comma 1 lettera r) D.Lgs 81/2008	All'accadimento dell'infortunio
<b>DURC</b>	Casse edili, INPS, INAIL	Imprese	Documento Unico Regolarità Contributiva a carico di tutte le imprese compresi i lavoratori autonomi	Allegato XVII D.Lgs 81/2008	